



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Michele Guernelli Presidente  
Dott. Manuela Velotti Consigliere  
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile d'appello iscritta al n. **3927** del ruolo generale dell'anno **2018**

promossa da

**TIZIO** (c.f. ) e **SEMPRONIA** (c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via giusta procura in calce all'atto di citazione in appello

**APPELLANTI**

**contro**

**BANCA** (c.f. ) quale mandataria di **BANCA** S.p.a. in persona del Direttore Generale pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (c.f. ) e (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Viale giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello

**APPELLATA**

**SPV** (c.f. ) e per essa **SOCIETA'** **S.p.a.** (c.f. ) rappresentata da **SERVICE** S.p.a. (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Via a , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in surroga ex art. 111 c.p.c.

**IN PUNTO A:**

appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. **1761/2018** del 27.9.2018, pubblicata il 26.10.2018.

Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.4.2022:

**Appellanti (TIZIO):**

*“preliminarmente, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come meglio individuati in narrativa, cui si rinvia ai fini espositivi, pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.1761/2018 emessa dal Tribunale Civile di Modena;*

*- in ogni caso, riformare totalmente la sentenza impugnata n. 1761/2018 emessa dal Tribunale Civile di Modena, accogliendo, nel contempo, la domanda spiegata nel giudizio di primo grado dagli appellanti e le relative conclusioni rassegnate negli scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportate.*

*Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di lite da distrarre in favore del costituito procuratore.”*

**Appellata (BANCA.):**

*“dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare l'appello proposto dai signori TIZIO, CAIA e SEMPRONIA in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio”.*

**Intervenuta (SPV):**

*“dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare l'appello proposto dai signori TIZIO, CAIA e SEMPRONIA in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con condanna di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1. La BANCA** (da qui **BANCA**) con atto di citazione del 9.2.2016 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, i sig. **TIZIO, CAIA e SEMPRONIA** (da qui anche **TIZIO**) esponendo:

- di essere creditrice nei confronti del sig. **TIZIO**, quale fideiussore della società **MEVIA s.r.l.**, della somma di € 182.118,01 oltre interessi e spese monitorio, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena il 23.2.2015, non opposto;
- con atto pubblico del 16.7.2012 a ministero del Notaio dott.

(registrato a il 18.7.2012 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di il 20.7.2012 al n. R.G., n. R.P. ed annotato il 18.7.2013), il sig. **TIZIO** aveva costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. a favore delle proprie figlie **CAIA e SEMPRONIA**, sulla quota indivisa di ½ dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via n. ( ) (fg. , part. , sub , via n. , P.T

- , cat. A/7, cl. 3, vani 9, rendita € 952,86);
- il predetto vincolo di destinazione, analogamente alla costituzione del fondo patrimoniale, era da considerarsi atto dispositivo a titolo gratuito idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie di BANCA;
- a garanzia degli affidamenti bancari a favore della soc. MEVIA s.r.l., il sig. TIZIO il 17.11.2008 aveva prestato una fideiussione specifica fino alla concorrenza di € 200.000,00 ed il 23.9.2009 una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 150.000,00;
- la costituzione del vincolo di destinazione (16.7.2012) era successiva al credito della BANCA, sorto con l'assunzione delle predette garanzie fideiussorie;
- il sig. TIZIO oltre che garante, era anche socio, amministratore e poi liquidatore della società MEVIA s.r.l. e pertanto era consapevole della situazione debitoria della medesima;
- BANCA, a causa dell'inadempimento della società garantita, in data 27.7.2012 aveva revocato gli affidamenti.

BANCA quindi chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei suoi confronti del predetto atto pubblico di costituzione del vincolo di destinazione del 16.7.2012 in quanto lesivo delle proprie ragioni creditorie.

## 2. Si costituiva in giudizio il sig. TIZIO, esponendo:

- con sentenza n. 485/2009 del 14.7.2009 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di (a seguito della conversione in divorzio congiunto all'udienza del 16.6.2009) aveva statuito che la casa familiare di (oggetto del successivo vincolo di destinazione) in comproprietà con la moglie PRISCA *“sarà posta in vendita ed il prezzo sarà diviso tra i comproprietari i quali acquisteranno, con il ricavato, un immobile ciascuno, destinandone la nuda proprietà alle figlie e riservandosi l'usufrutto”*;
- di aver poi contratto nuovo matrimonio con la sig. GIULIA e di aver costituito un fondo patrimoniale il 1.12.2010 conferendovi il predetto immobile (per la propria quota di ½);
- tuttavia la predetta quota di proprietà non poteva essere desinata ai bisogni del nuovo nucleo familiare, essendo già oggetto di un vincolo di destinazione a favore delle figlie CAIA e SEMPRONIA in forza della sentenza di divorzio;
- di aver quindi provveduto il 16.7.2012 a modificare la convenzione costituiva del fondo patrimoniale (estromettendovi l'immobile *de quo*) e di aver quindi costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. destinando la quota di comproprietà di ½ alle

finalità previste dalla sentenza n. 485/2009 del Tribunale di \_\_\_\_\_ ;

- il convenuto pertanto non era legittimato passivo in quanto non aveva la piena disponibilità dell'immobile oggetto del vincolo di destinazione in forza della predetta sentenza, essendo rimasto solo formalmente proprietario;

- nella fattispecie quindi si trattava di atto antecedente al sorgere del credito, non sussistendo il requisito ex art. 2901 co. 1 n. 1) c.c. della dolosa preordinazione a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.

Il convenuto, ritenendo quindi che non sussistessero i presupposti per l'esercizio dell'azione, chiedeva in via preliminare la declaratoria della sua legittimazione passiva e nel merito il rigetto della domanda attorea.

3. Si costituivano in giudizio anche le sig. CAIA e MEVIA condividendo nel merito la tesi difensiva del padre.

4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1761/2018 del 27.9.2018, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di BANCA dell'atto pubblico di costituzione del vincolo di destinazione del 16.07.2012 relativo all'immobile di proprietà di TIZIO sito in Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), via \_\_\_\_\_ , ordinando al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità immobiliare le opportune annotazione e/o trascrizioni connesse.

5. Avverso la predetta decisione, proponevano appello i sig. TIZIO, CAIA e SEMPRONIA con un unico motivo di gravame contestando la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c..

6. Si costituiva in giudizio la ..... S.c.p.a, quale mandataria di BANCA S.p.a. chiedendo il rigetto del gravame. Successivamente, a seguito di cessione in blocco dei crediti dell'1.6.2020, interveniva ex art. 111 c.p.c. la SPV S.r.l. e per essa la SOCIETA' S.p.a. a sua volta rappresentata in giudizio da SERVICE S.p.a.

7. Per l'udienza del 12.4.2022, tenutasi con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e successive modifiche, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

8. Preliminarmente il Collegio deve dare atto che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di Banca \_\_\_\_\_ s.p.a., ma che successivamente, nel

rapporto controverso è subentrata la società SPV S.r.l. quale cessionaria in blocco dei crediti originariamente vantati da BANCA S.p.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB con effetto dal 6.6.2020.

**9.** Passando al merito, parte appellante, con l'unico articolato motivo di gravame, si duole della sentenza che ha accertato la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione la cronologia degli eventi dalla quale emergerebbe che il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. del 16.7.2012 era stato costituito per ottemperare alle statuizioni della sentenza di divorzio n. 485/2009, che aveva previsto la messa in vendita dell'immobile *de quo* ed la destinazione del ricavato all'acquisto di due immobili per le figlie CAIA e SEMPRONIA. Pertanto, sebbene l'atto fosse formalmente successivo alle fideiussioni del 17.11.2008 e 23.9.2009, non sussisterebbero né l'*eventus damni*, né la *scientia fraudis* in quanto il vincolo di destinazione trovava il suo fondamento nella predetta sentenza; ne deriverebbe il difetto di legittimazione passiva del sig. TIZIO, che non avrebbe avuto la disponibilità del bene oggetto di revocatoria. Inoltre il credito della BANCA sarebbe sorto comunque successivamente, essendo fondato sul decreto ingiuntivo n. 712/2015.

**10.** L'appello è infondato.

**11.** Il Collegio ricorda innanzitutto che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito e quindi le azioni compiute dal garante sono potenzialmente revocabili ai sensi dell'art. 2901 del c.c.; difatti l'art. 1944, co. 1, c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito e quindi il fideiussore è obbligato nei confronti del creditore garantito negli stessi termini e tempi del debitore principale.

**12.** Ai fini dell'azione revocatoria e con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore coincide con la nascita stessa del credito; sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare - conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione (Cass. n. 5810/2019; idem Cass. n. 27117/2013).

**13.** Nella fattispecie la fideiussione *omnibus* è del 17.11.2008 e la fideiussione specifica è del 23.9.2009 quindi comunque in date antecedenti all'atto in questione del 16.7.2012.

**14.** Non ha rilievo il fatto che la BANCA abbia ottenuto il decreto ingiuntivo nel 2015. L'art.

2901 c.c., non perseguendo fini restitutori, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa dello stesso, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. La formazione del titolo giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del credito, non costituisce quindi l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria; difatti, la qualità di creditore deve intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso.

**15.** Pertanto ai fini dell'esigibilità dell'azione revocatoria ordinaria, basta una semplice aspettativa e che possa valutarsi come probabile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (*ex plurimis* Cass. n. 11755/2018): *“in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.”*(Cass. n. 4212/2020; *idem* Cass. n. 22859/2019; tra le tante, Cass. n. 5619/2016, n. 5618/2017, n. 11755/2018). Ai fini della proposizione dell'azione è sufficiente quindi che il creditore provveda ad identificare il credito anche nella forma della mera aspettativa, attraverso l'indicazione del fatto costitutivo, sia pure dall'incerto fondamento (Cass. n. 3363/2019).

**16.** Ne consegue l'irrilevanza della posteriorità del provvedimento monitorio del 2015 ottenuto da BANCA rispetto al vincolo di destinazione. Sebbene BANCA abbia ottenuto il decreto ingiuntivo nel 2015 ottenuto in forza delle garanzie fideiussorie del 2008 e 2009 rilasciate dal sig. TIZIO, - come detto - è a queste che occorre fare riferimento ai fini della verifica della posteriorità/anteriorità dell'atto dispositivo pregiudizievole rispetto al sorgere del credito.

**17.** Peraltro, il decreto ingiuntivo n. 712/2015 non è stato neppure opposto ed il giudicato formatosi su di esso copre anche i fatti costitutivi del credito fra i quali vi sono le fideiussioni: *“il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del*

*titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione"* (Cass. n. 19113/2018).

**18.** Il Collegio ritiene, quindi, che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti dovendosi confermare l'esistenza del credito di BANCA in epoca antecedente alla costituzione del vincolo di destinazione del 2012.

**19.** Analogamente si deve ritenere che la decisione del Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi attinenti all'*eventus damni*. L'*eventus damni*, quale requisito dell'azione revocatoria, può ritenersi sussistente non solo allorché l'atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche quando, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito: "*il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore"* (Cass. n. 16221/2019; v. anche n. 18738/2019). È sufficiente, pertanto, che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto *eventus damni* consistere in una variazione non solo "quantitativa", ma anche "qualitativa" del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, essendo onere del debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1902/2015, n. 19027/2018). Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore, effetto che certamente viene determinato dalla costituzione del vincolo di destinazione.

**20.** Con specifico riferimento all'art. 2645 *ter* c.c. - introdotto nel codice civile dal D.L. n.

273/2055, convertito dalla Legge n. 51/2006 -, la norma consente la destinazione vincolata di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del conferente, rimane separata rispetto al suo patrimonio, in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile ai terzi con la trascrizione. Sotto tale profilo l'attitudine lesiva delle ragioni dei creditori dell'atto previsto dall'art. 2645-ter c.c. è ormai acquisita dalla giurisprudenza, annoverando l'atto in questione fra gli atti dispositivi unilaterali a titolo gratuito (v. Cass. n. 3697/2020).

**21.** L'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è quindi revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (Cass. n. 16498/2014). In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione trattandosi di atto che, anche se non determina la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta tuttavia un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati, infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione (cfr. Cass. n. 3697/2020; n. 29727/2019). Pertanto, l'atto *de quo* - analogicamente a quanto accade per il fondo patrimoniale - determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore e il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva da parte del creditore, in quanto i beni vengono di fatto sottratti alla garanzia del creditore (che al momento della concessione del credito poteva contare sulla garanzia costituita dagli immobili della debitrice) per una durata indeterminata (ed indeterminabile) (v. C. App. Bologna n. 1845/2017 est. Dott. R. Aponte).

**22.** Ne consegue che nella fattispecie sussiste il presupposto dell'*eventus damni*. D'altra parte gli appellanti non hanno neppure provato (né allegato) che, nonostante il vincolo di destinazione *de quo*, il patrimonio conservava una consistenza tale da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni di BANCA. Pertanto anche sotto tale profilo le censure degli appellanti devono essere rigettate.

**23.** Quanto all'elemento soggettivo della *scientia damni*, gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il sig. TIZIO fosse consapevole di danneggiare la creditrice in quanto la costituzione del vincolo di destinazione troverebbe la sua "genesi" nella sentenza di divorzio del 2009.

**24.** La doglianza non coglie nel segno. Trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, non è necessaria una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì la semplice consapevolezza del debitore di arrecare



pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (v. Cass. n. 5810/2019).

**25.** La mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), trattandosi di uno stato soggettivo, può essere provata anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 966/2007; n. 16221/2019).

**26.** Ciò premesso, nella fattispecie, la consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni di credito della BANCA da parte del sig. TIZIO si evince da numerosi elementi.

**27.** In primo luogo, non può ritenersi che la costituzione del vincolo in questione derivi dall'adempimento un dovere imposto dalla sentenza del 2009. Invero, premesso che la predetta sentenza è stata emessa sulla base dell'accordo raggiunto in corso di causa fra i coniugi (che ha determinato la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale a seguito di conclusioni congiunte), in essa non è previsto l'impegno dei coniugi a porre in essere un vincolo di destinazione del bene immobile a favore delle figlie, bensì solo l'impegno alla futura vendita con destinazione del ricavato all'acquisto di un immobile per ciascuna (con riserva dell'usufrutto) <sup>(1)</sup>. Tant'è che lo stesso sig. TIZIO ha potuto conferire il bene nel fondo patrimoniale del 1.12.2010 costituito con la nuova consorte. Sotto tale profilo non può certamente ritenersi che il sig. TIZIO non avesse più – in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – la disponibilità del bene immobile, come sostenuto dagli appellanti. Anzi, la stessa disposizione poteva costituire un pregiudizio per i creditori, dato che con essa si prevedeva la sostituzione della garanzia per BANCA, costituita dal bene immobile, con la somma ricavata dal prezzo di vendita (salvo poi l'ulteriore impegno a riutilizzarla per l'acquisto di altri immobili intestati alle figlie, cosa poi non avvenuta).

**28.** Né può avere rilievo il fatto che la costituzione del vincolo di destinazione sia avvenuta in ottemperanza ad un dovere morale ricavabile dalla sentenza del 2009; va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (v. Cass. n. 16498/2014).

---

<sup>(1)</sup> Così la sentenza: “*la casa familiare sita in \_\_\_\_\_, in comproprietà fra io coniugi, sarà posta in vendita ed il prezzo sarà diviso tra i comproprietari i quali acquisteranno, con il ricavato, un immobile ciascuno, destinandone la nuda proprietà alle figlie e riservandosi l'usufrutto*”;

**29.** Il Collegio ritiene che vi siano ulteriori elementi presuntivi da cui dedurre la consapevolezza del sig. TIZIO del pregiudizio al credito di BANCA.

**30.** In primo luogo risulta provata l'esposizione debitoria verso il sistema bancario della società MEVIA s.r.l. in epoca antecedente all'atto *de quo* del 16.7.2012 (v. messa in mora di Cassa Risparmio di del 20.6.2012, v. doc. 3 fasc. app.ta, circostanza non contestata); fra l'altro la revoca degli affidamenti bancari da parte di BANCA è di pochi giorni successiva (27.7.2012 doc. 7 fasc. app.ta) ed è stata comunicata non solo alla debitrice principale, ma anche ai soci nonché fideiussori.

**31.** Ma anche a prescindere dalle predette comunicazioni, il fideiussore, per il fatto stesso di avere prestato la propria garanzia per un debito altrui, non può porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio invocando poi a fronte dell'azione revocatoria da parte del creditore, una presunta non conoscenza dell'inadempimento del debitore principale. Se il debitore era a conoscenza o aveva la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore per l'assunzione della qualifica di fideiussore volontario anteriore rispetto all'atto costitutivo del vincolo, tale circostanza denota indubbiamente la consapevolezza di diminuire, anche solo potenzialmente, le garanzie pattizamente assunte. L'anteriorità dell'assunzione della qualifica di fideiussore non può che certificare la *scientia damni*.

**32.** E ciò a maggior ragione quando il fideiussore – come nella fattispecie – sia anche socio e amministratore (e poi liquidatore della società garantita); difatti la società è stata posta in liquidazione il 18.5.2012 (v. doc. 6 fasc. app.ta) ed il sig. TIZIO (nominato liquidatore) era quindi certamente consapevole dell'esposizione debitoria della società nei confronti della BANCA, nonché della propria personale responsabilità per le obbligazioni assunte con le fideiussioni. Pertanto anche la successione temporale degli eventi (esposizione debitoria verso il sistema bancario già dal giugno 2012, messa in liquidazione il 18.5.2012, costituzione del vincolo di destinazione del 16.7.2012) porta a ritenere che l'atto impugnato sia stato posto in essere dal sig. TIZIO proprio per mettersi al riparo dai creditori sociali di una società già in difficoltà economiche. D'altra parte dalla tipologia dell'atto dispositivo, posto in essere entro la cerchia di rapporti familiari, è facile terreno di condiscendenza per operazioni giuridiche finalizzate all'elusione della garanzia patrimoniale dei creditori attraverso la segregazione dei cespiti alle finalità del vincolo familiare. Le circostanze sopra esposte costituiscono indizi precisi e concordanti non solo sul fatto che il sig. TIZIO abbia posto in essere l'atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nella piena consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale accordata ai creditori ai sensi dell'art. 2740

c.c., ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque intralciare, per BANCA, l'aggressione del bene in questione.

**33.** L'appello pertanto deve essere rigettato.

**34.** Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014.

**35.** Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile *ratione temporis* (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.

### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'appello proposto da TIZIO , CAIA e SEMPRONIA  
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1761/2018 del 27.9.2018, pubblicata il 26.10.2018;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata ed all'intervenuta le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 7.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Bologna, 19 luglio 2022.

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Il Consigliere Ausiliario Relatore

Dott. Luca Marchi